



# *Ministero della Giustizia*

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03301 DEI DEPUTATI ASCARI E FERRARA (res. n. 340 del 5 agosto 2024)**

### **RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo l'onorevole interrogante traendo spunto dall'episodio avvenuto il 5 ottobre 2021 durante il quale un minore è stato allontanato coattivamente dalla madre sulla base di un provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio ha formulato una serie di quesiti in ordine al rispetto ed alla tutela dei diritti dei minori ed ha chiesto al Ministro *“quali iniziative di competenza intenda adottare, valutando anche la sussistenza dei presupposti per l'eventuale invio di ispettori ministeriali...”*.

In relazione al contenuto dell'interrogazione il Ministero della Giustizia ha acquisito le relazioni dalle autorità giudiziarie competenti, opportunamente interpellate dalla preposta Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia.

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Busto Arsizio del 22.8.2024, nei limiti di quanto ostensibile in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti, emerge quanto segue.

*“.....Occorre premettere che la richiesta di codesto Ufficio e la stessa interrogazione parlamentare, dai pochi elementi identificativi forniti, paiono riferirsi al procedimento civile n. .... r.v. promosso da T. T. davanti a questo Tribunale e ai provvedimenti emessi nel corso del medesimo*

*...omissis....*

*T. T. promuoveva davanti al Tribunale di Busto Arsizio, con ricorso depositato in data 13.2.2018, procedimento per la modifica delle condizioni di affidamento e la determinazione del contributo al mantenimento del figlio Minore G.*

*(...omissis..).*

*Il procedimento è stato lungo e complesso, caratterizzato, in un contesto di elevata conflittualità tra i genitori del minore e di grave disagio e sofferenza di quest'ultimo, dall'intervento dei Servizi sociali territoriali, impegnati nell'attuazione di un percorso di visite protette del minore e dall'espletamento di c.t.u. volta ad individuare le migliori soluzioni di affidamento del minore.*

*(...omississ..)*

*All'esito della complessa istruttoria il Tribunale di Busto Arsizio, con il citato decreto, confermava l'affido del minore al Comune di Somma Lombardo con collocazione in comunità per attuare il progetto esposto nella parte motiva, prevedendo la secretazione nei confronti della madre di detta comunità, come già disposto, indicando quale orizzonte temporale per il superamento dell'inserimento comunitario, la conclusione del ciclo scolastico della scuola elementare e prevedendo, in esito a tale percorso e previa graduale intensificazione dei rapporti padre/figlio, la collocazione preferenziale del minore presso il padre e la regolamentazione dei rapporti madre/figlio secondo un calendario che sarebbe stato definito dall'ente affidatario, sul piano delle modalità e della tempistica, tenendo conto delle prioritarie esigenze del figlio minore e del percorso fatto dalla ricorrente, attuando tutti gli interventi necessari per sostenere il minore e supportare la genitorialità. Con il medesimo decreto il Tribunale confermava gli incontri del minore con ciascuno dei genitori attraverso le videochiamate regolate dall'ente affidatario tenendo conto delle esigenze del minore e dello sviluppo dei rapporti, prevedendo, quanto alle videochiamate madre/figlio, oltre al divieto di scattare delle fotografie nei termini di cui in parte motiva, un monitoraggio rafforzato utile a decodificare i messaggi veicolati dalla ricorrente ed a fornire al minore i chiarimenti necessari per comprendere il dato di realtà, aiutandolo a maturare un proprio punto di vista autonomo. Il Tribunale, altresì, rigettava la domanda della T. di consentire incontri*

*madre/figlio in presenza, prevedendo invece che questi avvenissero, secondo le modalità che indicherà l'ente affidatario tenendo conto non solo dello stato del minore, ma anche del percorso materno per superare l'approccio manipolatorio sia nelle videochiamate che nella strumentalizzazione fatta della vicenda in forma pubblica al di fuori del procedimento e confermava le prescrizioni adottate nei confronti della madre quanto al divieto di divulgazione di immagini del minore ...omissis..*

*Alla base di tali provvedimenti incidenti sulla relazione madre/figlio (...omissis..) vi era l'accertamento del grave disagio psichico del minore, da ricondurre alla constatata e accentuata ostilità e condotta ostruzionistica della madre in ordine al regolare svolgimento degli incontri tra padre e figlio, in attuazione degli accordi in precedenza intervenuti, pur emergendo chiaramente la positività degli incontri medesimi e la loro piena rispondenza all'interesse del minore.*

*...omissis...*

*Avverso detto decreto proponeva reclamo la T. e la Corte d'appello di Milano, con proprio decreto del 12.9.2022, rigettava sostanzialmente il reclamo medesimo modificando marginalmente il decreto impugnato e condannando la T. al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio.*

*...omissis...*

*Il decreto della Corte d'appello veniva fatto oggetto di ricorso per cassazione dalla T. ma la S.C. rigettava il ricorso.*

*...omissis.....*

*In particolare, la S.C. escludeva la sussistenza di violazioni processuali concernenti l'ascolto del minore, puntualmente effettuato nel corso del primo grado di giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Busto Arsizio, nonché la regolamentazione, nel rispetto della normativa vigente, del regime di affidamento provvisorio eterofamiliare disposto. Si riporta, su tale punto, quanto statuito dalla S.C. la quale, richiamati i principi normativi valevoli con riguardo all'affido eterofamiliare, afferma: "nel caso di specie risultano rispettati i principi appena enunciati, tenuto conto che il giudice del reclamo ha riformato il provvedimento del Tribunale solo nella parte in cui ha aggiunto, anche per la madre, la previsione di incontri in presenza con*

il minore (peraltro, di fatto, già avviati)...omissis...”.

*In ordine alla pretesa rilevanza assegnata dalle decisioni giurisdizionali criticate alla teoria della c.d. alienazione parentale, si riporta il seguente passaggio motivazionale della pronuncia della S.C.: “La ricorrente ha dedotto che il giudice del reclamo ha acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, dando rilievo alla non attendibile teoria della cd “sindrome da alienazione parentale”, prendendo in considerazione ulteriori elementi non significativi, mentre invece avrebbe dovuto tenere conto di aspetti diversi da quelli considerati, prestando attenzione alle osservazioni critiche della madre del minore e a quanto evidenziato dai servizi sociali nella relazione del 05/08/2022. ... il motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente dimostrato di avere colto la ratio sottesa alla statuizione assunta, nella parte in cui ha fatto riferimento alla non affidabilità della teoria della sindrome di alienazione parentale, che non è stata affatto richiamata dalla Corte d’appello, la quale ha, invece, valutato comportamenti concreti, ritenendo che, alla luce delle risultanze in atti, il collocamento del minore in comunità fosse ancora l’unico rimedio in grado di preservare G. dalla situazione conflittuale tra i genitori e dalla condotta manipolatoria della madre, per lui altamente pregiudizievoli, come era confermato dai miglioramenti registrati da quando l’inserimento comunitario aveva avuto inizio”.*

*In ordine alle modalità di attuazione coattiva del provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio disponente l’affidamento del minore, pare opportuno riportare quanto riferito nel summenzionato decreto del Tribunale di Busto Arsizio: “Stupisce poi il fatto che la ricorrente, in tali contesti, stigmatizzi le modalità forzose, dolorose e pubbliche in cui è avvenuta l’attuazione del collocamento comunitario di G. ... sottacendo completamente il fatto che tutto è dipeso dalla mancata collaborazione della stessa al progetto di graduale inserimento nella comunità; che il minore non solo non è stato preparato dalla madre a questo passaggio ma anzi ha ricevuto dalla stessa informazioni distorte e allarmanti (tanto è vero che, all’atto dell’inserimento, è rimasto sorpreso, in melius, dalle condizioni di vita all’interno della comunità, con la quale ha mostrato da subito collaborazione); che la dimensione pubblica dell’evento è conseguente alla diffusione passo passo degli accadimenti sui social, che davano la*

*possibilità di seguirli in tempo reale (ad es. sul gruppo facebook MaternaMente con post e video relativi al minore) per di più con richiesta a chi fosse in contatto, di presentarsi per protestare e testimoniare ... . Nei fatti la ricorrente ha tenuto un comportamento esattamente contrario all'interesse del minore, dramatizzando la situazione sia nei riguardi di G. sia sui social, creando di fatto le condizioni perché l'intervento delle forze dell'ordine fosse il più possibile impressionante sul piano mediatico e venisse amplificato dal tam tam del gruppo di sostenitori".*

*(...omissis..)*

*Si segnala che dall'esame delle ultime relazioni disponibili risulta confermato l'esito estremamente positivo del percorso di crescita e consolidamento del minore (che frequenta ora un istituto scolastico con indirizzo musicale, come richiesto anche dalla madre) presso la comunità ospitante e l'assenza di segnalazioni di fatti negativi.*

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Varese del 19 agosto 2024 risulta che la vicenda che coinvolge il minore G. è attualmente all'esame del Tribunale di Varese dinanzi al quale le parti, a seguito del ricorso presentato dalla T., saranno tenute a comparire personalmente il 18 settembre p.v..

Sulla base di quanto in definitiva relazionato risulta che le questioni sollevate dall'onorevole interrogante sono state e sono tuttora oggetto di approfondita analisi da parte dell'autorità giudiziaria.

Pertanto si riscontra l'assoluta linearità dell'operato dei magistrati in tutte le fasi processuali della vicenda che ha sinora visto coinvolto il minore G. ed in generale degli operatori interessati del caso.

Risulta piuttosto che gli avvenimenti critici cui si allude nel testo dell'interrogazione scritta siano riconducibili ad atteggiamenti posti in essere dalla madre la quale ha opposto sempre una condotta volutamente non collaborativa rispetto all'attuazione dei provvedimenti dall'autorità giudiziaria determinando in alcuni casi il ricorso all'uso della forza pubblica.

Sul piano più generale si segnala che nell'attuale impianto normativo il rispetto e la salvaguardia degli interessi e delle inclinazioni dei figli minori coinvolti nei conflitti familiari sono tematiche certamente poste al centro dell'attenzione.

In questo senso si segnala la specifica prescrizione contenuta nell'art. 473 bis 4 del codice di procedura civile, rubricato proprio *Ascolto del minore*, che prevede espressamente al primo comma che “il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. *Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità*”.

L'ascolto è invece escluso nei soli casi in cui si pone in contrasto con l'interesse del minore o risulti manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica o se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.

In questi casi l'esclusione dell'ascolto del minore dovrà essere oggetto di provvedimento motivato del giudice.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)